



Casa Serena Santa Maria di Loreto
Via Indipendenza, 4 tel. 0981-71022 fax 0981-71232
87011 Cassano Ionio Cs

Prot. N° 06/2020 del 27.03.2020 Reg. Delibere

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 11	del Reg.	OGGETTO: Approvazione Avvio procedura annullamento Delibera N° 7 del 15.02.2012 avente ad oggetto "Integrazione Regolamento"
DATA	27.03.2020	

L'anno duemilaeventi il giorno 27 del mese di Marzo
alle ore 10,00 nella sala delle adunanze dell'Ente suddetto, convocato con
appositi avvisi dal presidente dell'Istituto, il Consiglio si è riunito con la presenza
dei signori:

N.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
1	GOLIA Antonio	X	
2	GRAZIADIO Giuseppe	X	
3	BIANCHIMANO Leonida	X	
4			
5			

e con l'assistenza del Segretario *Sig.ra Chi fini Antonella*

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e dopo ampio ed approfondito dibattito, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



Al Consiglio di Amministrazione

Premesso:

- Che con delibera n. 35 del 27/06/2006 il C.d.A. oltre i vari regolamenti previsti dallo Statuto dell'Istituto, è stato approvato anche il Regolamento del Personale per meglio disciplinare l'organizzazione degli Uffici;
- Che con delibera n. 07 del 15/02/2012 avente ad oggetto *"Integrazione Regolamento"* il C.d.A. ha proceduto ad integrare il capitolo III del Titolo III del Regolamento de Personale con l'integrazione dell'Art. 17-bis rubricato *"RAPPORTI DI IMPIEGO"* così come segue: *"Nelle assunzioni, il C.d.a., nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge sul collocamento, darà precedenza, in analogia a quanto già previsto anche in altri Enti o Istituzioni (Banche e poste ecc.), valutati i vantaggi per l'Istituto di avvalersi di fresche energie, ai figli del lavoratore deceduto durante il rapporto di lavoro o collocato in pensione o dimissionario e comunque in possesso di requisiti ed idoneità prescritti per occupare il posto vacante, anche nella qualifica immediatamente inferiore..."*;
- Che in tema di reclutamento del personale, l'interesse dell'ente è quello di acquisire personale altamente specializzato;
- Che per perseguire tale fine, è necessario che la scelta dei soggetti da assumere avvenga attraverso una selezione, più ampia possibile, tra una pluralità di candidati, onde consentire il reclutamento dei soggetti che risultino, all'esito della valutazione comparatistica, dotati delle migliori competenze per le diverse mansioni, e pertanto più confacenti alle necessità dell'ente, in ossequio al perseguimento della maggiore efficienza dell'ente stesso;
- Che il reclutamento del personale attraverso la selezione pubblica è, altresì, sancito dall'art. 97, comma 4, della Costituzione, dall'Art. 35 del D.lgs n 165 del 2001, nonché dallo stesso Regolamento Concorsuale dell'Istituto già vigente dal 2008;
- Che il richiamato art. 17-bis del Regolamento de Personale. in tutta evidenza, appare illegittimo ed in contrasto con l'interesse dell'Istituto, con la normativa su richiamata e, quindi, con i principi di ragionevolezza e opportunità. laddove prevede sic et simpliciter l'assunzione dei figli dei dipendenti in tutte le ipotesi di morte, dimissioni e pensionamento degli stessi;
- Che appare oltremodo evidente che il sol fatto di essere figlio di lavoratore alle dipendenze dell'ente, non comporta, per ciò solo, essere in possesso di competenze maggiori rispetto ad altri potenziali candidati;
- Che in ciò si ravvisa la lesione del predetto interesse dell'Istituto, e del principio di efficienza che deve guidare ogni attività e valutazione;
- Che neppure la norma assicura all'Istituto altro tipo di interesse o utilità;
- Che la previsione dell'assunzione del figlio del dipendente (c.d. job property) può avvenire solo a determinate condizioni, atteso che nel nostro ordinamento giuridico (come in tutti gli Stati di diritto) non è configurabile un diritto indiscriminato del figlio di ottenere il posto di lavoro lasciato del genitore;

Considerato:

- Che non era e non è contemplata in nessuna disposizione di legge in materia di collocamento sul lavoro, la riserva espressamente prevista dall'art. 17 bis;
- Che detta riserva non risulta essere nè prevista nè legittimata dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, applicabile all'Istituto;
- Che una simile previsione/riserva - che peraltro si appalesa ancor più illegittima allorquando si gestisca denaro pubblico, per violazione, tra gli altri, del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione - in ogni caso dovrebbe essere espressamente prevista in un Contratto Nazionale di Lavoro, all'esito di una ponderata valutazione da parte dei Sindacati, che fissino rigorosamente le condizioni alle quali tale peculiare scelta è subordinata;

Preso Atto:

- Che la delibera n. 7 del 15/02/2012 è affetta da nullità assoluta perché si pone in palese violazione con quanto sancito dall'Art. 97, comma 4, della Costituzione e dell'Art. 35 del D.lgs n 165 del 2001, nonché del Regolamento Concorsuale dell'Istituto già vigente dal 2008;
- Che ad oggi una sola richiesta è pervenuta in forza della delibera n. 7 del 15/02/2012;

Ravvisata:

- la necessità, l'urgenza e l'indifferibilità di procedere all'annullamento del provvedimento de quo, la cui mancata adozione potrebbe altresì configurare fonte di responsabilità Amministrativo-contabile;

Rilevata:

- **altresi, la necessità di avviare il procedimento amministrativo ex Art. 7 legge n. 241/90;**

Visto il parere legale dell'Avv. Francesco Lombardi Prot. N.219/2020 del 26.03.2020;

Il C.d.A. ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. Tutto quanto espresso in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. Di avviare il procedimento amministrativo ex Art. 7 legge n. 241/90 teso all'annullamento della delibera n. 7 del 15/02/2012, illegittima perchè in palese violazione con quanto sancito dall'Art. 97, comma 4, della Costituzione, dall'Art. 35 del D.lgs n 165 del 2001, nonché dal Regolamento Concorsuale dell'Istituto già vigente dal 2008;
3. Di dare comunicazione dell'avvio del suddetto procedimento amministrativo a tutti i dipendenti dell'istituto alla data di deliberazione della presente, mediante pubblicazione all'albo e sul sito web ufficiale dell'Istituto;
4. Di darne, altresì, comunicazione mediante lettera raccomandata A/R, alla Sig.ra Pugliese Filomena non più in forza presso l'Istituto;
5. Di nominare Responsabile del procedimento il Direttore di Segreteria dott.ssa Antonella Schifini;
6. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

IL PRESIDENTE

F.TO COLIA

IL SEGRETARIO

F.TO SCHIFINI

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo interno e d'ufficio.

Visto: IL PRESIDENTE




IL SEGRETARIO

Antonella Schifini

Della suesesa deliberazione venne iniziata la pubblicazione il 27.03.2020 e per quindici giorni consecutivi.

Prot. N. 021/2020 del 27.03.2020



IL SEGRETARIO

Antonella Schifini

La presente deliberazione è divenuta esecutiva :

essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva

dopo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione senza richiesta di controllo

IL SEGRETARIO

Antonella Schifini

Il sottoscritto Segretario attesta, che la presente deliberazione è stata pubblicata dal
al e che nessuna richiesta di controllo e' pervenuta.

IL SEGRETARIO